



COMUNE DI ROMANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 24/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 16:30, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DR.SSA CATTE LUCIA	SI
FRASSETTO ANGELA ANDREA	SI
MELONI PIETRO	SI
ORGOLESU VALENTINA	SI
SANNA GIOVANNI ANDREA	--
PISANU DARIO	SI
SECHI MASSIMILIANO	SI
SERRA DAMIANO	SI
SERRA FRANCESCO	SI
SOLE VALERIA	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale DR. CARTA GIANCARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DR.SSA CATTE LUCIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 160 del 27 dicembre 2019, all'art. 1, commi da 816 a 836, introduce la disciplina del Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato l'obbligo del Comune di istituire il predetto "Canone" in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune;

Considerato che:

- il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Visto il D.Lgs. n. 446 del 23/12/1997 avente ad oggetto "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", ed in particolare l'articolo 52 rubricato "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", in base al quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Rilevato che il Regolamento del Canone deve disciplinare:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale;
- c) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- d) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dalla legge;
- e) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando

permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- f) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Visto l'articolo 1, comma 847 della L. 160/2019 il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 *"sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*

Ritenuto, pertanto, di abrogare il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche TOSAP ed il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni e di approvare, in sostituzione ad essi, l'allegato regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Tenuto conto della propria potestà regolamentare di questo organo, in virtù delle norme di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, e del T.U. dell'ordinamento degli EELL, D.Lgs. 267/2000.

Richiamato l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Visto il D.L. 106/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023 ed il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, recante *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021"*.

Vista la proposta, in merito, del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, di approvare il regolamento del Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come rappresentato nell'Allegato A) della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di Area facente capo al servizio interessato;

Illustra la proposta il Sindaco ed interviene per alcuni chiarimenti il Segretario Comunale.

Con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

- 1) Di approvare** il regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come da Allegato A) della presente deliberazione, che di essa costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di abrogare** il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche TOSAP ed il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3) Di disporre** la pubblicazione del presente Regolamento nella sezione Amministrazione trasparente-atti generali, ai fini della massima diffusione e trasparente conoscenza dello stesso;
- 4) Di trasmettere** copia del presente atto ai Responsabile di servizio per ogni adempimento conseguente, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Presidente
Sindaco DR.SSA CATTE LUCIA

Il Segretario Generale
DR. CARTA GIANCARLO